

## *Controversie ex art. 317-bis c.c. ed ordini di protezione: si alla concentrazione processuale*

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 5 luglio 2013 (est. G. Buffone)

**PROCEDIMENTO EX ART. 317-BIS C.C. PENDENTE – RICORSO EX ART. 342-BIS C.C. – DINANZI AL GIUDICE ADITO EX ART. 317-BIS C.C. – NECESSITÀ – SUSSISTE**

Dove sia già pendente procedimento ex art. 317-bis c.c., è in quella sede che, sussistendone le ragioni e i presupposti, la parte interessata deve rivolgere le eventuali istanze ex art. 342-bis c.c.

- □■□ -

M (nato a ... il .... 1966) e N (nata a ... il ... 1970) sono genitori – non uniti da matrimonio – dei figli .. (... 1997), ... (... 1999) e ... (... 2009). Con ricorso depositato in Cancelleria in data 17 maggio 2013, la N ha proposto ricorso ex art. 317-bis c.c., dinanzi a questo Tribunale, per l'affidamento esclusivo della prole e l'assegnazione a sé della casa familiare. Il Tribunale di Milano ha fissato udienza in data 16 luglio 2013; il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati al padre. E', dunque, pendente a far data dal 17 maggio 2013 (art. 39 comma III c.p.c.) il procedimento ex art. 317-bis c.c. Con ricorso depositato in Cancelleria in data 2 luglio 2013, il resistente del giudizio sopra indicato (RG n. .../2013) presenta istanza ex art. 342-bis c.c. contro la compagna, affinché il Tribunale ne disponga l'allontanamento. Giudica che il ricorso sia ammissibile in quanto l'art. 8 l. 154/2001, regolando i rapporti tra procedimento di separazione/divorzio e ordini di protezione, ammette l'ultimo fintanto che l'udienza ex art. 708 c.p.c. non sia stata tenuta.

Il ricorso è inammissibile.

La previsione dell'art. 8 cit. riguarda espressamente ed esclusivamente i rapporti tra procedimento di divorzio o di separazione e ordine di protezione, introducendo una espressa regolamentazione di dettaglio, in ragione delle peculiarità dei riti e dei processi; in primis, tiene conto della diversità morfologia dei due procedimenti: l'uno governato dalla rigidità del rito ordinario e l'altro retto dalle regole plastiche del rito camerale; l'uno "rallentato" e "appesantito" dalla trattazione congiunta, in regime di cumulo processuale, delle domande sullo status e di quelle dei familiari, inclusi i minori; l'altro dedicato solo al tema dell'urgenza segnalata dal familiare. In questo contesto, si spiega perché il legislatore abbia ampliato i margini di ammissibilità di una contestuale pendenza di più processi su questioni analoghe e soprattutto sullo stesso nucleo familiare. Questa deroga, tuttavia, non altera e modifica il principio del *simultaneus processus*, quale regola ispiratrice del procedimento civile ed affermazione del principio del Giusto Processo, che tale è, se garante della celerità del rito e dell'economicità di atti e tempi. In presenza di una forte esigenza di concentrazione processuale – soprattutto nel procedimento in cui coinvolti minori, i quali verrebbero pregiudicati da una proliferazione di giudizi contestuali<sup>1</sup> – tutte le istanze delle parti debbono intendersi da rivolgere al «giudice del processo pendente», purché questi possa offrire alla parte il precipuo provvedimento che gli viene richiesto. Nel caso in esame, il ricorrente richiede l'allontanamento della compagna dall'habitat domestico: quanto il giudice del processo ex art. 317-bis c.c. certamente può statuire ex art. 155-quater c.c.; quanto alle "cautele opportune", certamente il giudice del procedimento ex art. 317-bis c.c. gode di ampio strumentario adeguato, potendo addirittura introdurre le limitazioni di cui all'art. 333 c.c. e comunque muoversi nella dinamica procedimentale del rito camerale (v. artt. 737 c.p.c., 38, comma II, disp. att. c.p.c.).

---

<sup>1</sup> V. Linee Guida per una Giustizia a Misura del Fanciullo, Comitato dei Ministri, risoluzione del 17 novembre 2010

Va peraltro rilevato come il ricorso ex art. 317-bis c.c. sia stato notificato all'odierno ricorrente entro il 14 giugno 2013; questi, dunque, ha certamente beneficiato di un lasso di tempo sufficiente ed adeguato per presentare al giudice adito dalla compagna, le richieste del caso ed eventualmente anche istanza per provvedimenti urgenti. Non si intravede, dunque – quanto allo specifico caso in esame – nemmeno l'urgenza del richiesto ordine e la domanda rischia di creare una interferenza con il processo di merito già instaurato, sede elettiva di ogni domanda dei genitori. Interferenza quanto mai avvertita poiché, come noto, i provvedimenti emessi dal giudice della fase sommaria ex art. 342-bis c.c., sono cedevoli dinanzi ai provvedimenti del giudice del procedimento «di merito» ex art. 317-bis c.c. (v. ad es., Trib. Piacenza, decreto 23 ottobre 2008).

In conclusione: dove sia già pendente procedimento ex art. 317-bis c.c., è in quella sede che, sussistendone le ragioni e i presupposti, la parte interessata deve rivolgere le eventuali istanze ex art. 342-bis c.c.

La manifesta inammissibilità del ricorso impone la declaratoria di falcidia in rito de plano. Secondo la giurisprudenza di questo Tribunale, infatti, «dove emerga, in ragione di un quadro normativo consolidato, che il ricorso introduttivo del giudizio è inammissibile è superflua la previa instaurazione del contraddittorio con controparte, atteso che non potrebbe per tale via neppure in ipotesi giungersi al superamento delle considerazioni in rito. E' conseguentemente ammissibile la chiusura del procedimento in rito, de plano» (Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 2 - 3 aprile 2013; decreto 31 maggio 2013).

**PER QUESTI MOTIVI**

*visti gli artt. 317-bis, 342-bis c.c., 736-bis c.p.c.,*

**DICHIARA** l'inammissibilità del ricorso.

Nulla per le spese

Così deciso in Milano, in data 5 luglio 2013

Il giudice

Dr. Giuseppe Buffone